



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 284 del 2007, proposto da:  
CONSORZIO IDROTECNICO TARENTINO – C.I.T., in persona  
del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv.  
Antonio Tita ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in  
Trento, Via Lunelli n. 48

***contro***

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del  
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò  
Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Viviana Biasetti ed elettivamente  
domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza  
Dante n. 15

***nei confronti di***

SABBIA GHIAIA CALCESTRUZZI S.A.S. di Stanchina Domenico

& C., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

COOPERATIVA SELCIATORI E POSATORI STRADE E CAVE A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio

***per l'annullamento***

- dei verbali di gara dd. 17.10.2007 n. 586 e n. 587 con i quali è stata disposta l'esclusione del consorzio ricorrente dalla procedura aperta indetta per l'affidamento dei lavori di ordinaria manutenzione delle strade statali e provinciali, lotti n. 1 e n. 2;

– occorrendo, dei verbali 26.9.2007 e 8.10.2007, del bando e del disciplinare di gara;

- degli atti connessi, presupposti e successivi, tra cui quelli emanati ex art. 48 d. lgs. 163/2006 e l'aggiudicazione definitiva, nel frattempo eventualmente disposta;

e per la condanna al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Visti i motivi aggiunti successivamente notificati;

Viste le memorie difensive;

Vista la propria sentenza non definitiva 6.11.2008, n. 284 con cui il ricorso è stato parzialmente accolto, confermata dal Consiglio di

Stato con decisione, sez. V, 8.9.2010, n. 6506;

Visti gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta per decidere sulla domanda giudiziale di risarcimento del danno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con sentenza non definitiva 6.11.2008, n. 284 è stato accolto il ricorso in epigrafe, nella sua parte impugnatoria, e sono stati annullati il provvedimento di esclusione del consorzio ricorrente dalla gara in controversia, nonché i consequenziali provvedimenti di escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione all'Autorità di vigilanza.

E' rimasta da definire l'istanza giudiziale accessoria di condanna al risarcimento del danno ingiusto, nella forma per equivalente, essendosi esclusa la possibilità del risarcimento in forma specifica per le ragioni esposte nella motivazione della citata sentenza non definitiva.

Al fine di decidere sull'istanza risarcitoria, il Collegio ha ritenuto necessario accertare la sussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento di esclusione, riconosciuto illegittimo, ed il

pregiudizio subito dal consorzio, per verificare se il ricorrente avesse effettivamente titolo ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto.

A tal fine, è stato ritenuto necessario procedere alla ripetizione virtuale - ora per allora - della gara per entrambi i lotti: operazione possibile in quanto i plichi recanti le offerte del ricorrente erano stati conservati dalla stazione appaltante.

La ripetizione virtuale della gara è stata disposta mediante verifica ex art. 26, commi 2 e 3, del R.D. 17.8.1907, n. 642, in contraddittorio tra le parti; di essa è stato incaricato il dirigente del Servizio appalti, contratti e gestioni generali della P.A.T., o un suo delegato.

Tuttavia, con verbale 21.1.2009, depositato in giudizio il 26.1.2009, il funzionario provinciale delegato dal dirigente del Servizio appalti, contratti e gestioni generali della P.A.T. ha rilevato l'impossibilità, a suo dire, di far luogo alla ripetizione virtuale della gara, in quanto la rivalutazione delle offerte tecniche per entrambi i lotti richiederebbe l'esercizio di discrezionalità tecnica, che esulerebbe dai limiti della disposta verifica.

Rileva ora il Collegio che l'Amministrazione, invece, avrebbe dovuto prestare una maggiore collaborazione al Tribunale anziché opporre principi giuridici non pertinenti alla fattispecie.

Comunque, preso atto di ciò, con ordinanza 8.7.2009, n. 22 il Tribunale ha nominato un proprio ausiliario per procedere alla ripetizione virtuale della gara.

Il nominato consulente tecnico d'ufficio doveva verificare se il consorzio ricorrente avesse titolo, o meno, ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto per i due lotti, preliminarmente verificando se le relative offerte dovessero essere escluse per altre ragioni, diverse da quelle inerenti alla fase della prequalificazione, già svolta nei suoi confronti, o per l'eventuale anomalia delle offerte economiche. Nel caso in cui fosse accertato che il consorzio ricorrente aveva titolo all'aggiudicazione di uno o di entrambi i lotti, il c.t.u. avrebbe dovuto quantificare quale sarebbe stato l'utile che l'istante avrebbe ricavato dall'esecuzione del contratto d'appalto e quantificare qual è stato l'importo delle spese e dei costi sostenuti per la preparazione dell'offerta e per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione, al fine della determinazione del risarcimento spettante.

Ebbene, la consulenza tecnica d'ufficio è stata infine espletata ed i relativi elaborati sono stati depositati in giudizio il 30.9.2010.

Non resta quindi al Collegio che prendere atto delle risultanze della c.t.u., che appare svolta correttamente ed esaurientemente.

Dalla ripetizione virtuale della gara svolta dal c.t.u. è emerso che:

- a) per il lotto n. 1 il consorzio ricorrente non aveva titolo all'aggiudicazione;
- b) per il lotto n. 2, invece, il consorzio aveva pieno titolo all'aggiudicazione della gara.

Dall'esecuzione del contratto relativo al lotto n. 2 l'utile ricavabile

sarebbe stato di complessivi € 38.367,30.

Circa la quantificare delle spese e dei costi sostenuti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione, poiché il quesito rivolto al c.t.u. presupponeva l'acquisizione di dati certi forniti dal consorzio, che invece non li ha resi, il c.t.u. non ha calcolato tale importo nel risarcimento dovuto.

Conclusivamente, il ricorso va accolto nei termini che precedono.

Perciò, l'Amministrazione è obbligata a versare al ricorrente la somma di euro € 38.387,30 a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori a far tempo dalla proposizione del ricorso e sino alla data dell'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio, in parte compensate atteso il non integrale accoglimento della pretesa della parte ricorrente, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

La Provincia dovrà altresì pagare il compenso spettante al c.t.u., che tuttavia va liquidato in misura ridotta rispetto alla nota presentata, in quanto il valore della controversia, sul quale è stato applicato l'onorario a percentuale ex D.M. 30.5.2002, non è dato dagli importi a base d'asta dei due lotti, bensì dall'utile ricavabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna la Provincia autonoma di Trento a rifondere al ricorrente

una parte delle spese del giudizio, per il resto compensate, che liquida complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge.

Condanna altresì la Provincia autonoma di Trento a versare al c.t.u. il relativo compenso che liquida complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Fiorenzo Tomaselli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)